

COMUNE DI VALLEVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Ente 10230

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 25 DEL 22/12/2025

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONE
PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS 19 AGOSTO
2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
AL 31.12.2024**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 19.00 nella sala consiliare del palazzo municipale di Valleve, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito, il Consiglio comunale in **prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **ordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Lazzarini Gianfranco.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo De Filippis, in collegamento da remoto che provvede ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Dopo che il Segretario Comunale ha eseguito l'appello dei Consiglieri risulta che:

Lazzarini Gianfranco	Presente
Cattaneo Marco	Presente
Baldini Silvia	Presente - da remoto
Berera Letizia Franca	Presente
Berera Mauro	Assente
Cattaneo Ermanno	Presente
Locatelli Stefano	Presente
Midali Damiano	Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 7 e ASSENTI n. 1

Totale presenti 7

Totale assenti 1

Essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sindaco Sig. Lazzarini Gianfranco dichiara aperta la seduta e introduce l'argomento posto al n. 2 all'Ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con l'assistenza del Segretario comunale dott. Vincenzo De Filippis.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. di seguito elencate:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi D.Lgs 36/2023;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui al D.Lgs 36/2023 con un imprenditore selezionato ;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di al D.Lgs 36/2023;

2. Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una cognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile e di conformità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, inserito nel presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, la cognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2024, accertandole nei termini di cui alle schede indicate alla presente quali parti integranti e sostanziali;
2. DI PRENDERE ATTO che la cognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, mantenendo le partecipazioni nelle sotto indicate società:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
UNIACQUE S.P.A.	03299640163	0,01%	Mantenimento	
SERVIZI COMUNI S.P.A.	02546290160	0,001%	Mantenimento	
BREMBO SUPER SKI S.R.L. IN FALLIMENTO	03323140164	10,47%	In fallimento	
VALLE BREMBANA SKI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	03168640161	33,33%	In liquidazione	

3. DI PRENDERE ATTO che:

- la Società Brembo Super Ski è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con n. 34 – 2017 R.F. del 23 febbraio 2017, depositata in cancelleria il 24 febbraio 2017;
- la società Valle Brembana Ski srl con atto del notaio avv.to Massimo Mastrodonato, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Bergamo, in data 03 maggio 2017 rep. n. 9344 – Raccolta n. 8060 – registrato a Bergamo il 04.05.2017 al n. 16802 S.1T è stata sciolta e messa in liquidazione;

4. DI DEMANDARE ai competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato e che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi di legge;
6. DI DEMANDARE ai competenti uffici comunali la comunicazione dell'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2025 / 26

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziaria-Personale-Tecnica-Lavori Pubblici-Ed. Privata- Commercio-Vigilanza**

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24
DEL D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL
31.12.2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziaria-Personale-Tecnica-Lavori Pubblici-Ed. Privata- Commercio-Vigilanza)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2025

Il Responsabile di Settore

Lazzarini p.i. Gianfranco*

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Lazzarini p.i. Gianfranco*

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del##Comune di Valleve. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
LAZZARINI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS